

SCADENZE MARZO 2023

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti per il mese di MARZO 2023.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
1 Mercoledì	Imprese	Agevolazioni	<p>Termine, per le imprese non energivore e non gasivore, per ricevere dal proprio fornitore, su richiesta dell'impresa beneficiaria del credito d'imposta, una comunicazione che riporti:</p> <ul style="list-style-type: none">• il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;• l'ammontare del credito d'imposta spettante per il mese di dicembre 2022. <p>La possibilità di richiedere tale comunicazione è prevista nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo si riforniva nel III trimestre del 2022 e nel mese di dicembre 2022 di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel III trimestre dell'anno 2019. Resta fermo che la domanda al fornitore è una semplice opzione che, ove non effettuata, non fa venir meno il diritto al credito, ma consente tuttavia di semplificare alle imprese il calcolo del bonus</p>
6 lunedì	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per presentare il modello IVA 2023 qualora s'intenda effettuare la compensazione "orizzontale" del credito IVA annuale per un importo superiore a 5.000,00 euro, a partire dal 16.3.2023, fermo restando:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale munita del visto di conformità apposto da un soggetto abilitato;

15 mercoledì	Autotrasportatori	Domanda di agevolazione	<ul style="list-style-type: none"> oppure della sottoscrizione effettuata dall'organo cui è demandata la revisione legale dei conti. <p>Resta possibile presentare la dichiarazione priva del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), se si intende compensare il credito IVA annuale per un importo non superiore a 5.000 euro. In tal caso, ai fini della compensazione "orizzontale", è ininfluente anche la data di presentazione del modello</p>
15 mercoledì	Autotrasportatori	Domanda di agevolazione	<p>Termine iniziale, in relazione al secondo periodo di incentivazione, di presentazione delle domande di accesso agli incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, attraverso l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa.</p> <p>Sono previsti sei periodi di incentivazione, con attribuzione delle relative risorse finanziarie.</p> <p>Le domande sono finalizzate a prenotare l'importo dell'incentivo astrattamente spettante alle singole imprese, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base della data e dell'ora di invio della domanda.</p>
15 mercoledì	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.</p> <p>Possono applicare l'agevolazione, prevista dall'art. 6 co. 3 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi</p>
15 mercoledì	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa</p>

			fattura entro il mese di febbraio 2023 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di dicembre 2022
15 mercoledì	Titolari di partita IVA	IVA	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente
15 mercoledì	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per emettere le fatture relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente; • alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto; • alle prestazioni di servizi "generiche" effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta; • alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea, • effettuate nel mese precedente; • alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente. <p>Entro il termine di emissione delle fatture devono essere trasmessi, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione</p>

			delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica
15 mercoledì	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; <p>gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione</p>
15 mercoledì	Titolari di partita IVA	IVA	Annotazione delle fatture emesse nell’apposito registro, nell’ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese
15 mercoledì	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA	<p>Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> i numeri delle fatture cui si riferisce; l’imponibile complessivo; <p>l’IVA distinta per aliquota</p>
16 giovedì	Sostituti d'imposta	Addizionali comunali e regionali IRPEF	Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e

			assimilati e conseguente a cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
16 giovedì	Sostituti d'imposta	IRPEF	Termine per consegnare ai sostituiti le "Certificazioni Uniche 2023", relative al 2022.
16 giovedì	Sostituti d'imposta	IRPEF	Termine per trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le "Certificazioni Uniche 2023", relative al 2022. La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31.10.2023
16 giovedì	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative. Il contributo è ripartito tra: <ul style="list-style-type: none"> • committente (2/3); • collaboratore (1/3). Il versamento dell'intero contributo è a carico del solo committente. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore. Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;

			24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
16 giovedì	Contribuenti minimi	IVA	<p>Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di febbraio.</p> <p>Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti; • acquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93; • acquisti soggetti al meccanismo del reverse • charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72.
16 giovedì	Datori di lavoro	Quote TFR Fondo Tesoreria	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente. Sono tenuti al versamento i datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del settore privato; • con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche). <p>Il requisito dimensionale di 50 addetti deve verificarsi con riferimento alla media:</p> <ul style="list-style-type: none"> • annua dei dipendenti nel 2006, per le aziende in attività al 31.12.2006; • dell'anno solare di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31.12.2006. <p>L'importo del contributo corrisponde alla quota di TFR che viene mantenuto in azienda dai lavoratori dipendenti e non versato ai Fondi pensione.</p>

			I dati relativi alla quota versata sono poi indicati nella denuncia UniEmens del periodo di retribuzione
16 giovedì	Datori di lavoro agricolo	Contributi INPS lavoratori dipendenti	Termine entro il quale i datori di lavoro che hanno avuto alle proprie dipendenze, nei mesi di luglio, agosto e settembre dell'anno precedente, operai agricoli a tempo determinato (OTD) o indeterminato (OTI) sono tenuti ad effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali. <ul style="list-style-type: none"> I contributi previdenziali sono determinati dall'INPS in sede di tariffazione, in base alle denunce mensili trasmesse dai datori di lavoro
16 giovedì	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	Termine per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello, l'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2021 o nel 2020 relative agli interventi di: <ul style="list-style-type: none"> recupero del patrimonio edilizio di cui all'art.16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR; interventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà indivisa ex art. 16-bis co. 1 lett. d) del TUIR (soltanto per le spese sostenute dall'1.1.2022); acquisto o assegnazione di unità immobiliare sita in fabbricato interamente recuperato ex art. 16-bis co. 3 del TUIR; efficientamento energetico di cui all'art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione in misura pari al 110% ai sensi dell'art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020; adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 co. 1-bis - 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali

			<p>competete la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 co. 4 del DL 34/2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all'art.1 co. 219-220 della L. 160/2019; • installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020; • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ai sensi dell'art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 co. 8 del DL 34/2020; <p>interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020 (c.d. "bonus antibarriere 75%") per le spese sostenute nel 2022</p>
16 giovedì	<p>Enti commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone</p>	<p>IMU</p>	<p>Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dell'IMU dovuta per il 2022, la cui scadenza del termine era il 16.12.2022.</p> <p>L'IMU dovuta per l'anno in corso deve essere versata in due rate (art.1 co. 762 della L. 160/2019):</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima con scadenza il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente; • la seconda con scadenza il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l'anno in corso.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.

Con riguardo all'IMU dovuta per il 2022, quindi:

- la prima rata doveva essere versata entro il 16.6.2022 sulla base dell'aliquota e detrazione deliberata per il 2021;
- la seconda rata doveva essere versata entro il 16.12.2022, a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote per il 2022.

In generale, la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili.

Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:

- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.

L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno durante i quali si è protrato il possesso.

Il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Si computano in capo all'acquirente dell'immobile:

- il giorno del trasferimento del possesso;
- l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

Il versamento dell'IMU non è dovuto se l'importo complessivamente spettante al Comune per l'intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall'ente locale.

			<p>L'importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all'unità di euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro; <p>per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro</p>
16 giovedì	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di novembre, la cui scadenza del termine era il 16.12.2022
16 giovedì	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.</p> <p>L'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo eccedente i 5.000,00 euro erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese a carico del committente ed indicate nella ricevuta.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; <p>24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria</p>

<p>16 giovedì</p>	<p>Datori di lavoro</p>	<p>Contributi INPS lavoratori dipendenti</p>	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.</p> <p>Il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro; • è determinato applicando l'aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all'imponibile previdenziale; • è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore). • Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l'importo dei contributi da versare
<p>16 giovedì</p>	<p>Società di capitali</p>	<p>Imposte dirette</p>	<p>Termine per consegnare ai soggetti percettori la certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti nel 2022; • delle relative ritenute d'acconto operate o delle imposte sostitutive applicate. <p>I percettori degli utili utilizzano i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.</p> <p>La certificazione non deve essere rilasciata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva, ai sensi degli artt.27 e 27-ter del DPR 600/73; • nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art.3 del DLgs. 461/97.

16 giovedì	Sostituti d'imposta	Imposta sostitutiva premi di produttività	<p>Termine entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell'impresa.</p> <p>Per le somme erogate nel corso dell'anno 2023, l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%. Destinatari dell'agevolazione sono i lavoratori del settore privato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati); • titolari, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.
16 giovedì	Sostituti d'imposta	Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, compreso il TFR, e assimilati a lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. I) del TUIR, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.</p>
16 giovedì	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2022, risultante dalla dichiarazione IVA 2023.</p> <p>Il versamento del saldo IVA non è dovuto se l'importo a debito non è superiore a 10,33 euro. Dunque, l'importo minimo da versare è pari a 11,00 euro.</p> <p>Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione; • ovvero in forma rateale, con rateizzazione in un numero di rate che va da un minimo di due a un massimo di 9.

16 giovedì	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA	<p>Il pagamento deve essere effettuato con rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata.</p> <p>Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza previsto per il versamento del saldo in un'unica soluzione</p>
16 giovedì	Società di capitali	Tassa di concessione governativa	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di febbraio e versamento dell'IVA a debito facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel mese di gennaio, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.</p> <p>I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata; • possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. <p>Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica</p>
16 giovedì	Società di capitali	Tassa di concessione governativa	<p>Versamento della tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l'ammontare di 516.456,90 euro; • 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l'ammontare di 516.456,90 euro. <p>L'ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data dell'1.1.2023; eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data</p>

			rilevano per la determinazione della tassa per l'anno successivo. L'importo della tassa prescinde dal numero dei libri e registri e dalle relative pagine
20 lunedì	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di gennaio, la cui scadenza del termine era il 16.2.2023
20 lunedì	Imprese	Contributo CONAI	Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di febbraio 2023. La dichiarazione può essere presentata con periodicità: <ul style="list-style-type: none"> • annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a i 3.000 euro per singolo materiale; • trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 3.000 euro ma non a 31.000; • mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000 euro. È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale
20 lunedì	Sostituti d'imposta	Ritenute alla fonte	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di gennaio, la cui scadenza del termine era il 16.2.2023
20 lunedì	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre ottobre-dicembre, la cui scadenza del termine era il 16.2.2023
21 martedì	Sostituti d'imposta	IRPEF	Termine per regolarizzare la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, delle

			<p>“Certificazioni Uniche 2023”, relative al 2022, nel caso di errata trasmissione</p>
27 lunedì	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale presentare all’ENPAIA la denuncia delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dirigenti; • i quadri e gli impiegati agricoli
27 lunedì	Datori di lavoro agricolo	Contributi ENPAIA	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi relativi al mese precedente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dirigenti; • i quadri e gli impiegati agricoli. <p>Il contributo è determinato applicando la percentuale stabilita dall’ente sulla retribuzione del mese di competenza.</p> <p>Le aliquote da applicare sono pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12% per i dirigenti (di cui 2,5% a carico del lavoratore); • 11% per i quadri e gli impiegati (di cui 2% a carico del lavoratore). <p>Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all’ente un’addizionale nella misura del 4% sull’importo dei contributi stessi</p>
27 lunedì	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di febbraio, in via obbligatoria o facoltativa.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi “generiche”, di cui all’art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off

stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);

- acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

Gli elenchi sono trasmessi:

- con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

- se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;
- se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le

			<p>operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
27 lunedì	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di febbraio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di gennaio e febbraio.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies); • acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro

			<p>trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro; se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro. <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
27 lunedì	Titolari di partita IVA	IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento all'acconto IVA, la cui scadenza del termine era il 27.12.2022.
30 giovedì	Conduuttori di contratti di locazione, Locatori di immobili	Imposta di registro	<p>Termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall'1.3.2023; pagare la relativa imposta. L'imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza. <p>L'imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni</p>

31 venerdì	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi ENASARCO	<p>immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi è liquidata dalle parti contraenti</p> <p>Termine entro il quale le aziende mandanti, aderenti alle OO.SS. stipulanti gli Accordi Economici Collettivi (AEC), accantonano annualmente l'indennità dovuta all'agente al momento della cessazione del rapporto di agenzia.</p> <p>L'importo da versare tiene conto di diversi aspetti, tra cui la tipologia di mandato (monomandatario o plurimandatario).</p> <p>In caso di monomandatari, le aliquote da applicare ai fini della determinazione del contributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4%, su provvigioni fino a 12.400 euro l'anno; • 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 12.400,01 e 18.600 euro l'anno; • 1% sulla quota delle provvigioni superiore a 18.600,01 euro l'anno. <p>In caso di plurimandatari, le aliquote da applicare ai fini della determinazione del contributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4%, su provvigioni fino a 6.200 euro l'anno; • 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 6.200,01 e 9.300 euro l'anno; <p>1% sulla quota delle provvigioni superiore a 9.300,01 euro l'anno</p>
31 venerdì	Titolari di partita IVA	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Termine per sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021, fruendo di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.</p> <p>Tale regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano già state contestate, alla data del versamento di</p>

			<p>quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del DPR 600/73.</p> <p>Sono ravvedibili le violazioni che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riguardano le dichiarazioni relative alle annualità dal 2016 (modello IVA 2017) al 2021 (modello IVA 2022). Si tratta delle violazioni "sostanziali" dichiarative e delle violazioni sostanziali "prodromiche" alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione; • riguardano tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. <p>Rimane ferma l'impossibilità circa l'applicazione del cumulo giuridico e della continuazione di cui all'art. 12 del DLgs. 472/97:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ogni violazione deve quindi essere oggetto di un ravvedimento a sé stante
31 venerdì	Autotrasportatori	IVA	<p>Registrazione delle fatture emesse nel trimestre ottobre-dicembre.</p> <p>Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati ad eseguire le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo</p>
31 venerdì	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Registrazione LUL	<p>Termine entro il quale effettuare le registrazioni sul libro unico del lavoro (LUL) dei dati relativi al mese precedente.</p>

			<p>In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.</p> <p>Nel LUL devono essere indicati i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle presenze; • alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. <p>L'obbligo di istituzione del LUL riguarda la generalità dei datori di lavoro, con esclusione di quello domestico.</p> <p>Il LUL può essere tenuto nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (vidimati prima dell'uso); • a stampa laser (con autorizzazione preventiva da parte dell'INAIL); • su supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati. • Il datore può tenere personalmente il LUL oppure affidarne la tenuta ai professionisti abilitati o ai centri di assistenza delle associazioni di categoria
31 venerdì	Sostituti d'imposta	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Termine per sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021, fruendo di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.</p> <p>Tale regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del DPR 600/73.</p> <p>Sono ravvedibili le violazioni che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riguardano le dichiarazioni relative alle annualità dal 2016 (modello 770/2017) al 2021 (modello 770/2022). Si tratta

31 venerdì	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	<p>delle violazioni "sostanziali" dichiarative e delle violazioni sostanziali "prodromiche" alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • riguardano tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. <p>Rimane ferma l'impossibilità circa l'applicazione del cumulo giuridico e della continuazione di cui all'art. 12 del DLgs. 472/97: ogni violazione deve quindi essere oggetto di un ravvedimento a sé stante</p>
			<p>Termine per sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021, fruendo di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.</p> <p>Tale regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del DPR 600/73.</p> <p>Sono ravvedibili le violazioni che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riguardano le dichiarazioni relative alle annualità dal 2016 (modello REDDITI/IRAP 2017) al 2021 (modello REDDITI/IRAP 2022). Si tratta delle violazioni "sostanziali" dichiarative e delle violazioni sostanziali "prodromiche" alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione; • riguardano tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

31 venerdì	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Rimane ferma l'impossibilità circa l'applicazione del cumulo giuridico e della continuazione di cui all'art. 12 del DLgs. 472/97: ogni violazione deve quindi essere oggetto di un ravvedimento a sé stante</p> <p>Termine per il versamento (integrale o della prima rata) delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi, al fine di regolarizzare l'omesso o carente versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> delle rate successive alla prima (inclusa l'ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi, quali l'accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97), l'acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97), la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92); della totalità delle somme o della prima rata, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92). <p>Affinché il contribuente possa regolarizzare gli omessi/carenti versamenti beneficiando della regolarizzazione, è richiesto che all'1.1.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> sia già decorso il termine per il pagamento della rata o delle rate; <p>il contribuente non abbia ancora ricevuto la notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento di dette somme</p>
31 venerdì	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> non soggetti ad accisa; spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.

			<p>L'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l'IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro.</p> <ul style="list-style-type: none"> Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell'IOSS sono tenuti a versare l'imposta dovuta in base alla dichiarazione
31 venerdì	<p>Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone</p>	<p>Definizione delle pendenze tributarie</p>	<p>Termine per versare la prima rata o l'intero importo dovuto al fine della regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022.</p> <p>Il perfezionamento della regolarizzazione avviene tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo, con versamento della seconda rata entro il 31.3.2024; la rimozione delle irregolarità o delle omissioni, da effettuare entro il 31.3.2024. <p>Sono sanabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi. Non possono essere definite, di conseguenza, le violazioni in tema di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e quelle in tema di irregolare fatturazione; commesse fino al 31.10.2022. <p>Dalla regolarizzazione sono escluse:</p>

		<ul style="list-style-type: none">• le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2023);• le violazioni in tema di quadro RW.• Tale sanatoria non è preclusa dalla notifica di un atto di contestazione/irrogazione della sanzione, di un verbale di constatazione o dal ricorso del contribuente, essendo solo necessario che l'eventuale atto di contestazione/irrogazione non sia definitivo all'1.1.2023
--	--	---

Si ricorda che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"*; la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24. Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Da ultimo, il c.d. "DL sviluppo" ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"*.

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Studio BRC Associati